

CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume

Art. 543 Diritto di querela. (Abrogato)

[Quando la persona offesa muore [c.p. 126] prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli [articoli 120](#) e [121](#), il diritto di querela spetta [c.p. 124] ai genitori [c.p. 430] e al coniuge.

Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato espressamente, o tacitamente al diritto di querelarsi [c.p.p. 339] .]